

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3321

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TONIOLLI, LASAGNA, LAURO,
MUNGARI, D’ALÌ, MANCA, MANFREDI, CONTESTABILE,
CAMBER, GRECO, TRAVAGLIA, VENTUCCI, TOMASSINI,
MARRI, SELLA DI MONTELUCE e DE ANNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1998

Norme in materia di personale medico universitario a contratto

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di sanare la anomala situazione nella quale si trovano gli ex contrattisti medici che non hanno potuto usufruire della sentenza della Corte costituzionale n. 397 del 5-13 luglio 1989, non avendo essi antecedentemente impugnato il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione (oggi Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), di esclusione della partecipazione al giudizio di idoneità per professore associato. Gli ex contrattisti medici erano peraltro allora in possesso di tutti i requisiti richiesti nella richiamata senten-

za, ma non avevano presentato domanda di partecipazione perchè non esplicitamente previsti tra le figure ammesse al concorso. Essi si sono trovati discriminati rispetto a quei colleghi che sono stati ammessi a sostenere il giudizio di idoneità esclusivamente perchè avevano impugnato gli atti di non prevista ammissione.

Con questo disegno di legge si intende superare l'iniqua differenza di trattamento proponendo un concorso per il giudizio di idoneità per i ricercatori ex contrattisti che hanno svolto entro la data prevista dalla sentenza della Corte costituzionale attività di ricerca e attività didattica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È indetta una sessione straordinaria dei giudizi di idoneità alla quale possono partecipare esclusivamente i medici ricercatori confermati, già titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, erano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, n. 3), del medesimo decreto e svolgevano attività di assistenza e cura presso cliniche e policlinici universitari e che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano in servizio alle dipendenze dell'università con qualifica diversa da quella di professore associato od ordinario.

Art. 2.

1. I candidati che avranno conseguito il giudizio di idoneità nella sessione straordinaria di cui all'articolo 1 saranno inquadrati nel ruolo dei professori universitari di seconda fascia, con effetto dall'anno accademico 1984-1985 ai fini giuridici e dalla data dell'effettiva presa di servizio ai fini economici.

Art. 3.

1. Le commissioni giudicatrici saranno formate con lo stesso criterio che ha presieduto le commissioni designate relativamente alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato.

